



ORIGINALE

Comune di Pozzolo Formigaro

Reg. Gen N. 156

Del 09 novembre 2020

SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA-UFFICIO SEGRETERIA

Determinazione n. 156

OGGETTO: Costituzione Fondo Risorse Decentrate anno 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

-il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL funzioni locali del 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

***Risorse Stabili**, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;

***Risorse Variabili**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art.67 del CCNL funzioni locali del 21/05/2018;

- L'art.67 del nuovo contratto rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione" prevede che "decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017 ... confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi";
- L'art.67 comma 2 del medesimo contratto indica le risorse fisse aggiuntive che incrementano il citato importo consolidato (dalla lettera a alla lettera h), mentre il successivo comma 3, indica le risorse variabili che incrementano di anno in anno il fondo delle risorse decentrate (dalla lettera a alla lettera k) con espressa esclusione di tali risorse per i soli enti in dissesto (salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni, confermando al successivo comma 4 che "in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza" con esclusione per gli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari, mentre al comma 5 è lasciata la possibilità agli enti locali di destinare apposite risorse: a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c) con esclusione dei soli enti in riequilibrio finanziario o strutturalmente deficitari;
- L'art.67, comma 7, del contratto prevede espressamente che "La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n.75/2017";
- **Visto** l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato";

Visto l'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base

di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto il dpcm 27 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23, del D. Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio anno 2016 costituisce base di riferimento ai fini della costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2020;

Vista la dichiarazione congiunta n.5 che prevede *“In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”*, dove alla lett a) è stabilito che l'importo consolidato si incrementa stabilmente *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019”*, mentre la lett. b) l'importo consolidato è stabilmente incrementato *“di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;

Richiamato l'art. 40 comma 3-quinquies del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di esclusiva competenza dell'amministrazione e come tale sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa mentre, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista l'informazione prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Preso atto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, che al punto 5.2 precisa che l'imputazione dell'impegno avviene *“nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici”*, precisando successivamente che *“Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio”* e che *“pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce,*

destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo";

Preso atto delle indicazioni della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione n.6/2018 ha annunciato il seguente principio di diritto *"gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. 50/2016 nel testo modificato dall'art. 1 comma 526, della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018), erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017"*;

Considerato che il perfezionamento della costituzione del fondo delle risorse decentrate potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001;

Visto l'art.107 del D.Lgs.267/00 sulla competenza dirigenziale nella costituzione del fondo delle risorse decentrate;

Ritenuto, pertanto necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate, come da prospetto "Fondo risorse decentrate – anno 2020" allegato al presente atto che forma parte integrante e sostanziale (**All. A**);

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il CCNL Funzioni Locali 21/05/2018

DETERMINA

1. di procedere alla costituzione, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, secondo la tabella (**All. A**) allegata alla presente determinazione che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che la costituzione del Fondo, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti qualora vi siano novità legislative circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali al momento non conosciute;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020/2022 relativi alla spesa del personale;
4. di dare atto che gli importi delle risorse decentrate dell'anno 2020 non superano gli importi previsti nella costituzione del fondo dell'anno 2016, ai sensi dell'art.23, comma 2., del d.lgs.75/2017 e che gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020-2022;
5. che il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito dell'apposizione del visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario cui il presente provvedimento viene trasmesso;
6. di trasmettere la presente determinazione di costituzione del Fondo risorse decentrate per la produttività per l'anno 2020, con i relativi allegati all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, per la resa del parere sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e

sulla certificazione degli oneri, tenuto conto delle indicazioni contenute nella citata circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015;

7. di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato, tenuto conto che non sono soggetti a contrattazione gli istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa quali: le progressioni economiche orizzontali storiche, le indennità di comparto del personale presente nell'anno 2020;
8. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;
9. di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il sottoscrittore del presente provvedimento.

Pozzolo Formigaro, 09 novembre 2020



IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA-UFFICIO
SEGRETERIA
Cosentino Dr.ssa Maria

Comune di Pozzolo Formigaro	
	Preventivo
	2020
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	82.139,88
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	398,58
Totale incrementi stabili (a)	398,58
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	1.599,62
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 – Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	1.830,40
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	3.430,02
DECURTAZIONI – a detrarre	
Totale decurtazioni parte stabile (c)	0,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	82.538,46
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	85.968,48

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Art. 67 c. 4 CCNL 2018 - integrazione 1,2%	3.854,58
Art. 67 c. 5 lett. b) CCNL 2018 - Obiettivi dell'Ente (anche potenziamento controllo Codice Strada)	2.500,00
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	6.354,58
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - compensi ISTAT	576,00
Art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 2018 - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	3.789,10
Altro - Art. 67 c. 3 Lettera C) CCNL 2018	1.805,90
ALTRE RISORSE	0,00
Art. 68 c. 1 CCNL 2018 - Risparmi Fondo Anno Precedente	771,41
Art. 67 c. 3 lett. e) CCNL 2018 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	820,30
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	7.762,71
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	14.117,29

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	100.085,77
---	-------------------

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	0,00
Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	2.500,00
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	88.893,04
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	100.085,77

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	11.112,00

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017	
RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	86.393,04
Indennità di Posizione e risultato PO	53.821,33
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	140.214,37

RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2020	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	88.893,04
Indennità di Posizione e risultato PO	51.321,33
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	140.214,37





Si attesta la regolarità contabile
la copertura finanziaria
art. 147bis D.Lgs. n. 267/2000

Pozzolo Formigaro, lì 09 novembre 2020



IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
D'Alessandro Dott.ssa Antonietta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonietta D'Alessandro".

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco.



IL RESPONSABILE AREA
AMMINISTRATIVA-UFFICIO SEGRETERIA

Cosentino Dr.ssa Maria

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maria Cosentino".







Comune di Pozzolo Formigaro

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELLE DETERMINE

DETERMINA REG. GENERALE N. 156 DEL 09 novembre 2020

Copia della presente viene pubblicata per estratto sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio di questo Comune il **11 novembre 2020** per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n° 592



Il Responsabile dell'ufficio
proponente

Cosentino Dott.ssa Maria

Lì 11 novembre 2020